



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

**Commissione di albo nazionale Fisioterapisti**

Roma, 02/12/2021

## **Integrazione al documento “Pillole di aggiornamento sul Sistema ECM” del 10/01/2021**

### **Quali sono le sanzioni per chi non soddisfa l’obbligo formativo?**

1. Nurse24.it 22/01/2020 - Consulcesi ha formulato alcune realistiche ipotesi di cosa rischia chi evade l’obbligo Ecm.
  - Accreditamenti sanitari: *Chi lavora da dipendente o da titolare in ambito privato non può dimostrare di aver assolto l’obbligo annuale e di conseguenza può mettere a rischio la propria o altrui azienda.*
  - Certificazioni per la qualità: *Le istituzioni sanitarie private più qualificate sono in genere certificate per la Qualità da Istituti nazionali ad hoc. Tali istituti metteranno a verbale questa “non conformità” rimettendo in discussione il rinnovo annuale della Certificazione della Qualità.*
  - Cause risarcitorie: *In una causa di risarcimento per colpa il professionista finirebbe per soccombere in tribunale in quanto il collegio giudicante non può che dare torto a chi compie un illecito disciplinare nel corso dell’attività.*
  - Premi assicurativi: *Le società Assicuratrici controlleranno la formazione ECM e saranno pronte al momento del rinnovo ad elevare i premi annuali a coloro che non dimostreranno di essere in regola con l’aggiornamento.*
  - Mancato risarcimento: *Le società Assicuratrici non copriranno il danno causato dal professionista evasore nell’esercizio professionale in quanto lo stesso non si troverebbe in regola con quanto prescritto dalla legge.*
  - Cause penali: *Nelle cause per risarcimento gli avvocati di parte avversa indagheranno e non perderanno occasione per mettere in discussione le capacità di quei professionisti che non sono correttamente aggiornati a norma di legge.*
  - Sanzioni dall’Ordine: *A prevedere sanzioni per chi non si aggiorna sono la legge Lorenzin 3/2017 e, prima ancora, il decreto legislativo 138 del 2011 che parla di “illecito disciplinare”.*

Fonte: <https://www.nurse24.it/infermiere/formazione/ecm-cosa-rischia-chi-evade-obbligo.html>

2. Sanitàinformazione.it 1405/2021. Formazione ECM, Mantoan (Agenas): «In arrivo nuovi incentivi, trapremi e sanzioni»



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

## Commissione di albo nazionale Fisioterapisti

Il direttore generale dell’Agenzia: «Con il decreto attuativo della legge Gelli le assicurazioni potranno

penalizzare i professionisti non in regola con l’obbligo formativo. Valorizzeremo i corsi di qualità»

Fonte: <https://www.sanitainformazione.it/formazione/formazione-ecm-mantoan-agenas-in-arrivo-nuovi-incentivi-tra-premi-e-sanzioni/>

3. Quotidianosanità.it 30/09/2021 - Formazione Ecm. “Medici e operatori sanitari avranno 3 mesi permettersi in regola. Dal 2022 partiranno controlli e sanzioni”. Intervista al sottosegretario alla Salute Sileri

Non ci saranno ulteriori proroghe per gli obblighi formativi e a partire dal prossimo anno scatteranno controlli e sanzioni che potranno andare da un semplice avvertimento fino alla radiazione. A ribadirlo è il sottosegretario alla Salute che sulla medicina generale spiega: "Il passaggio alla dipendenza può essere una soluzione". Infine, rassicura le Regioni in vista della prossima legge di Bilancio: "C'è la volontà di aumentare le risorse, soprattutto per riparare e recuperare rapidamente ai danni provocati da questa pandemia".

Fonte: [https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo\\_id=98565](https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=98565)

4. Quotidianosanità.it 11/11/2021 - Consulta Ecm all’ultimo miglio. I provider per la sanità sono pronti

La conferma è arrivata nel webinar promosso dall’Associazione Provider ‘Formazione nella Sanità’. Monaco (Fnomceo): “Ridiamo centralità all’obbligo formativo anche attraverso provvedimenti e sanzioni”. De Pascale (Cogeaps): “In collaborazione con gli Ordini, attivato il controllo del curriculum Ecm di ogni singolo professionista”.

Fonte: [http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo\\_id=99923&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=99923&fr=n)

5. Quotidianosanità.it 12/11/2021 - Scadenza trienni Ecm. De Pascale (Cogeaps): “Inviare le posizioni formative degli iscritti agli Ordini”

Il Presidente del Consorzio spiega: "Siamo pronti ad affrontare la fine della proroga. Poi ogni Ordine valuterà che azioni intraprendere nei confronti degli inadempienti, ma legge, Codice deontologico e orientamento giurisprudenziale non possono essere ignorati".

Fonte: [http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo\\_id=99933&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=99933&fr=n)

## Cos’è il Dossier formativo e quali sono le ultime prescrizioni?

1. Agenas 14/01/2021 - Dossier formativo ECM

“La formazione è un dovere, scegliere come farla è un diritto”. Con questo slogan si conclude il video sul dossier formativo ECM online lanciato per promuoverne la più ampia diffusione tra i professionisti sanitari. Uno strumento che consente al singolo professionista di creare un’agenda formativa



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

## Commissione di albo nazionale Fisioterapisti

personalizzata in base al proprio fabbisogno, nonché di essere parte di un percorso di gruppo che aiuti la crescita professionale in una logica di lavoro di squadra, coniugando bisogni professionali dell'individuo, esigenze del gruppo e necessità dell'organizzazione. Una "formazione di qualità e su misura" che consente di scegliere obiettivi specifici suddivisi per tre tipologie: obiettivi tecnico professionali, di processo e di sistema, andando incontro alle esigenze del singolo, del gruppo e del sistema salute.

Fonte: <https://www.agenas.gov.it/dossierformativoecm>

### 2. Agenas 01/10/2021 - Delibera in materia di dossier formativo

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 23 settembre 2021, ha adottato la delibera, che si allega, in materia di dossier formativo.

In particolare, la delibera prevede le seguenti novità:

- *Aggiornamento delle disposizioni in materia di dossier formativo al triennio 2020/2022;*
- *Possibilità di costituire il dossier formativo in tutti e tre gli anni del triennio;*
- *Possibilità di modificare il dossier formativo una sola volta per ciascun anno del triennio di riferimento, a partire dall'anno di costruzione.*

Fonte: [https://ape.agenas.it/documenti/Delibera\\_Dossier\\_Formativo\\_2021.pdf](https://ape.agenas.it/documenti/Delibera_Dossier_Formativo_2021.pdf)

## **Quanti sono i crediti che bisogna acquisire e quali sono le prescrizioni rispetto al recupero del debito formativo e spostamento dei crediti maturati, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19?**

In seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19 la Commissione nazionale ha disposto:

### Agenas 02/03/2021 - Delibera emergenza epidemiologica da Covid-19

- *Il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021.*

Fonte:

[https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera\\_emergenza\\_covid\\_04\\_02\\_2021.pdf](https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_emergenza_covid_04_02_2021.pdf)

### Agenas 02/03/2021 - Delibera interpretativa su questioni riguardanti i professionisti sanitari

- *Ai fini dell'applicazione della delibera del 18 dicembre 2019, relativamente al recupero del debito formativo pregresso, si precisa che non è possibile applicare le riduzioni di cui al par. 1.1, nn. 1 e 2 del "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario" al professionista che abbia proceduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi con "data di fine evento" fino*



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

## **Commissione di albo nazionale Fisioterapisti**

*a 13 dicembre 2021;*

- *Con riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti prevista dal par. 3.7 del "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario", si precisa che successivamente all'avvenuta certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti imputati al recupero dell'obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l'assolvimento dell'obbligo formativo individuale*

Fonte:

[https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera\\_interpretativa\\_prof\\_san\\_04\\_02\\_2021.pdf](https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_interpretativa_prof_san_04_02_2021.pdf)

Le suddette disposizioni specificano ulteriormente quanto già precedentemente prescritto dalla Delibere del 17/06/2020 (Delibera emergenza epidemiologica da Covid-19) e del 23/12/2019 (Delibera crediti obbligo formativo per il triennio 2020-2022, posto che la delibera pubblicata il 27/07/2020 e adottata nel corso della riunione del 23 giugno u.s. che ha disposto la modifica del comma 2 della delibera del 04/02/2021 riguarda essenzialmente i provider.

### **04/11/2021 - Chiarimenti obbligo formativo Massofisioterapisti e iscritti agli elenchi speciali**

La Commissione con il comunicato del 27/03/2015 si è già espressa in relazione all'obbligo formativo ECM per i massofisioterapisti specificando la sottoposizione alla normativa ECM dei soli massofisioterapisti in possesso di un titolo considerato come equivalente o equipollente al titolo di fisioterapista alla stregua della legge vigente in materia.

Tuttavia, al fine di garantire uno standard qualitativo elevato delle prestazioni che a qualsiasi titolo sono esercitate nell'ambito della salute, appare ragionevole prevedere che tutto il personale che a qualsiasi titolo vi opera sia tenuto all'aggiornamento professionale continuo. Appare altresì ragionevole ritenere che l'anzidetto aggiornamento professionale possa essere riconducibile all'ECM per gli iscritti negli elenchi speciali di cui all'art. 1 del D.M. 9 agosto 2019 poiché in possesso, prima della legge n. 145 del 2018, di un titolo che ha consentito l'esercizio delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento già soggetta all'obbligo ECM, e un obbligo formativo non riconducibile all'ECM per gli iscritti all'elenco speciale dei massofisioterapisti, le cui attività professionali, a differenza degli altri iscritti agli elenchi speciali, non sono riconducibili ad una professione sanitaria di riferimento a sua volta soggetta all'obbligo ECM.

Fonte:

[https://ape.agenas.it/documenti/NOTA\\_chiarimenti\\_obbligo\\_formazione\\_massofisioterapisti\\_27\\_04\\_2021.pdf](https://ape.agenas.it/documenti/NOTA_chiarimenti_obbligo_formazione_massofisioterapisti_27_04_2021.pdf)



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

**Commissione di albo nazionale Fisioterapisti**

**08/10/2021 - OK dell'Agazia per l'Italia Digitale al mantenimento per i provider ECM dell'accesso tramite credenziali**

Si informano gli utenti del sistema ECM che in data 6 ottobre 2021 è stato ricevuto dall'AGID il riscontro richiesto dalla scrivente Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

L'AGID comunica che "l'accesso a servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio di attività professionale, quale dipendente di altra amministrazione o impresa privata, professionista o imprenditore, può continuare ad avvenire con l'utilizzo delle credenziali già fornite dall'amministrazione". Per tale motivo viene disposto, da parte di AGENAS, il mantenimento per i provider ECM dell'accesso tramite credenziali rilasciate dal Portale ECM.

AGID aggiunge che con successivo decreto verrà definita la data a partire dalla quale anche le imprese ed i professionisti dovranno usare obbligatoriamente SPID e/o CIE per accedere ai servizi in rete.

Ad ogni buon fine, nel rispetto della normativa vigente, sono state comunque implementate le modalità di accesso tramite SPID e CIE.

Fonte: <https://ape.agenas.it/avvisi/archivio-avvisi.aspx>

**Dott. Claudio Ciavatta**

*Staff Formazione ECM Cdan Fisioterapisti*

**Dott.ssa Maria Ripesi**

*Commissione di albo nazionale Fisioterapisti*

**Dott. Piero Ferrante**

*Presidente Commissione di albo nazionale Fisioterapisti*